



Area
Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio
Adunanza del 25/09/2017
Oggetto **Articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "Revisione straordinaria delle partecipazioni". (Relatore: Presidente)** Deliberazione n° **131**

Con deliberazione n. 48 del 26/03/2015 la Giunta camerale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, commi dal n. 611 al n. 614 (legge di stabilità 2015).

Con deliberazione n. 35 del 14/03/2016 la Giunta camerale ha preso atto dei risultati conseguiti e ha deliberato di proseguire con quanto prevedeva il Piano di razionalizzazione delle partecipate anche in accordo e tenuto conto di quanto previsto nei rispettivi piani dagli altri enti pubblici soci.

La Camera di commercio di Torino che non ha partecipazioni controllate e ha solo partecipazioni dirette, vede ridotte le partecipazioni societarie da n. 27 nel 2015 a n. 24 nel 2016 in quanto si è perfezionato il recesso da Dintec scarl (25/6/2015) ed è stata ceduta la quota detenuta in Iren spa (operazione conclusa il 31/7/2015). Inoltre, alla data del 23/9/2016, risulta cancellata dal Registro Imprese (11/7/2016) la società Torino Servizi in liquidazione.

Nel frattempo è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che prevede all'articolo 24 la revisione straordinaria delle partecipazioni. L'articolo 24, comma 1, dispone che "*Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione pubblica alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*".

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto il "parere" anziché "l'intesa" con le Regioni. Il legislatore ha, conseguentemente, provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive – previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata – mediante il d.lgs. n. 100/2017.

L'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*. Il primo piano periodico si effettuerà a partire dal 2018 con la situazione aggiornata al 31/12/2017.

In base all'articolo 4 le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Entro tali limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) **progettazione e realizzazione di un'opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica** ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono altresì ammesse le seguenti partecipazioni:

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la **valorizzazione del patrimonio** delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

- società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014

- nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la **gestione di spazi fieristici** e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

- ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli **enti di ricerca**. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

L'articolo 5 comma 1 prevede che *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

L'articolo 5 comma 2 dispone che: *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese [...]."*

L'articolo 20 comma 2 inoltre stabilisce che *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Occorre ricordare che con Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 è stata riformata anche la Legge n. 580/1993 sul riordinamento delle Camere di commercio.

L'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 219/2016 conferma che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."*

L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 219/2016 ha inoltre ridefinito i compiti e le funzioni delle Camere di commercio come segue:

"Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.[...]."

L'articolo **26** individua i casi di società escluse dall'ambito soggettivo del Testo Unico.

Inoltre il comma 1 dell'articolo 26 posticipa al 31/7/2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31/12/2017.

Per quanto riguarda la Camera di commercio di Torino gli statuti delle società a controllo pubblico partecipate sono stati adeguati nei termini ed approvati con deliberazioni della Giunta camerale adottate in occasione della convocazione delle relative assemblee.

Al comma 5 dell'articolo 24, si evidenzia che *"In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione [...] entro il **30 settembre 2018** [...], il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma¹, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater² del codice civile."*

¹ Art 2437 ter c. 2 del c.c. "Criteri di determinazione del valore delle azioni": *Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.*

² Art 2437 quater del c.c. "Procedimento di liquidazione":

- [1] Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

- [2] L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

- [3] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

In caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione periodica e del piano di razionalizzazione straordinaria di cui all'articolo 24 si incorre, secondo l'articolo 20, comma 7, in una **sanzione amministrativa** pari ad una somma che va da un **minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000**, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile; sanzione comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni deve essere comunicato, entro il **30 ottobre 2017**, anche in caso di esito negativo, attraverso il portale "*Patrimonio della P.A. a valori di mercato - Modulo Partecipazioni*".

Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n.175/2016 s.m.i. (*Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - del Dipartimento del Tesoro*).

Il provvedimento, in quanto da considerarsi atto di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, deve essere altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 219/2016 al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La norma dispone che ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, **entro trenta giorni**, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a **trenta giorni**. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i provvedimenti in via sostitutiva.

Nell'art. 20 comma 1 vengono elencate le possibili modalità di razionalizzazione che una PA ha per effettuare la «razionalizzazione» di una propria partecipata, riprese anche dal Dipartimento del Tesoro del MEF nel suo applicativo «Partecipazioni»:

- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso;
- Cessione della partecipazione a titolo gratuito;
- Messa in liquidazione della società;
- Scioglimento della società;
- Fusione della società per unione con altra società;
- Fusione della società per incorporazione in altra società;
- Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»;
- Recesso della società.

- [4] Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

- [5] In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

- [6] In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

- [7] Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Unioncamere ha trasmesso alle Camere di commercio delle linee guida per procedere alla valutazione delle singole partecipate, tenuto altresì conto delle Istruzioni pubblicate dal MEF Dipartimento del Tesoro per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche e delle linee di indirizzo della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie emanate in data 19/7/2017.

Per quanto riguarda le società *in house* nazionali che svolgono attività *core* indispensabili per il sistema camerale, si ritiene a livello nazionale di prevederne il mantenimento in quanto la partecipazione alle stesse società appare altamente strategica e strettamente connessa alle funzioni previste nella Legge n. 580/93 recentemente modificata con il D.Lgs. n. 219/2016 e, in quanto tale, soddisfa i requisiti contenuti nelle disposizioni richiamate all'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016 s.m.i.. Peraltro nell'Assemblea di Unioncamere tenutasi lo scorso 31 gennaio si è affidato all'Unioncamere il compito di provvedere per tali società e per le Camere di commercio socie, all'iscrizione nell'elenco tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Seguendo il percorso metodologico individuato dalla legge, quanto indicato dal MEF – Dipartimento del Tesoro nell'applicativo Partecipazioni con le "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" in data 27/6/2017 e le linee di indirizzo della Corte dei Conti in data 19/7/2017 con il coordinamento di Unioncamere nazionale è stato redatto il documento che si allega alla presente deliberazione.

Le partecipazioni della Camera di commercio di Torino oggetto di rilevazione alla data del 23 settembre 2016 sono le seguenti:

Denominazione società	% (alla data del 23/9/2016)
Agroqualità spa	6,1236
BI.P.CA. spa	6,545
B.M.T.I. scpa	0,0126
C.A.A.T. scpa	2,6948
Ceipiemonte scpa	22,062
Consepi srl	0,0044
Ecocerved scarl	16,6297
Environment Park spa	10,4467
Finpiemonte spa	0,1726
Finpiemonte Partecipazioni spa	0,7962
Ic Outsourcing scarl	9,893
Ima Piemonte scpa	2,02
I3P scpa	16,6667
InfoCamere scpa	16,3698
Isnart scpa	0,4280
Montepo spa	10
Tecnoborsa scpa	0,1815
Tecno Holding spa	25,905
TecnoServiceCamere scpa	20,5677
Uniontrasporti scarl	1,2939
Eurofidi scarl in liquidazione	0,30025
Icarus scpa in liquidazione	8,2837
Job Camere srl in liquidazione	11,1025
Villa Gualino scarl in liquidazione	25,52

Ai sensi del DPR 254/2005 è stato chiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Voglia la Giunta esprimersi in merito.

LA GIUNTA

Udito il Relatore;

Viste le deliberazioni della Giunta camerale n. 48 del 26/03/2015 e n. 35 del 14/03/2016;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione redatto ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che le conclusioni cui giunge il documento di cui al punto 1), al termine della ricognizione effettuata, sono le seguenti:
 - il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ecocerved scarl
 - Finpiemonte spa
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - la razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società secondo le modalità indicate:
 - Ceipiemonte scpa: proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi e modifica dell'oggetto sociale indicando quanto prevede l'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 219/2016 (entro il 31/12/2017)
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa: proseguimento messa in atto di azioni previste dal Piano Industriale 2014 – 2018 che prevedono azioni di efficienza e riduzione dei costi e maggiori ricavi nelle aree strategiche di intervento individuate dal Piano stesso (entro il 31/12/2018)
 - Environment Park spa: richiesta alla società di adottare un piano industriale che consenta di raggiungere il pareggio di bilancio (entro il 31/12/2018)
 - Tecno Holding spa: realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets della società (entro il 31/12/2021)
- la dismissione dalle seguenti società non ritenute più strategiche per l'ente camerale:
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (entro il 30/9/2018)

- Montepo spa (entro il 30/9/2018)
- la conferma del recesso già esercitato negli anni 2014 e 2015 per le seguenti società:
 - IS.NA.R.T. scpa (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)
 - Uniontrasporti scarl (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)
 -
- la presa d'atto inoltre che il recesso è già stato nel frattempo esercitato nel corso del 2017 dalle seguenti società con liquidazione della quota:
 - Consepi srl
 - Ima Piemonte scpa
- la presa d'atto infine che le società tuttora in liquidazione sono le seguenti:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero Sviluppo Economico, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo Partecipazioni entro il 31/10/2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Bolatto
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
Vincenzo Ilotte
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005